

RACCORDO TRA VAS-VIA-VIC
(Valutazione ambientale, Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di
incidenza)

Sono molto frequenti le situazioni in cui l'obbligo di effettuare valutazioni ambientali deriva contemporaneamente da diverse normative comunitarie, con la conseguente necessità di individuare procedimenti coordinati in grado di cogliere le sinergie e produrre valutazioni efficaci e non ripetitive.

L'obiettivo non può che essere quello di un procedimento di valutazione ambientale coordinato, nel quale accanto ai contenuti dei singoli studi trovino spazio modalità di integrazione nella elaborazione, valutazione e monitoraggio del piano/programma/progetto.

2.1 Norme di riferimento

NORMATIVA COMUNITARIA	note
<p>VAS</p> <p>Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente</p> <p><u>Art 11 Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria</u></p> <p>1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria</p> <p>2. per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione</p>	<p><i>Si prevedono procedure coordinate tra VAS e procedure valutative previste da altre normative comunitarie</i></p>
<p>VIC</p> <p>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate a norma della</p> <p>Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;</p>	
<p>VIA</p> <p>Direttiva 85/337/CE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati</p> <p>Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati</p>	<p><i>non si prevedono forme di raccordo tra VIA e altre procedure di valutazione ambientale</i></p>

Guida alla Direttiva 2001/42/CE	note
<p>Articolo 11(2)</p> <p>Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.</p> <p>9.13. Come è stato discusso precedentemente, laddove una valutazione di impatto ambientale sia prescritta dalla direttiva e da altre normative comunitarie, si applicano cumulativamente tutte le disposizioni in questione. Sarebbe assurdo se ciò implicasse l'obbligo di svolgere due valutazioni essenzialmente simili per la stessa proposta e, al fine di evitare una tali duplicati, l'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva consente agli Stati membri di prescrivere procedure coordinate o congiunte che soddisfino i criteri della normativa comunitaria applicabile.</p> <p>La prima fase consiste nel verificare se la direttiva 2001/42/CE e altre disposizioni comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale hanno effetto contemporaneamente (vedi sopra). Gli Stati membri possono dunque desiderare di stabilire una procedura di impatto ambientale che contempli sia le disposizioni della direttiva che quelle di altre normative comunitarie. Così facendo, essi vorranno tenere conto di tutti gli orientamenti che siano stati pubblicati per estendere le disposizioni del diritto comunitario, ricordando sempre che in caso di conflitto tra l'orientamento in merito a una direttiva e le disposizioni giuridiche contenute in un'altra direttiva, saranno queste ultime a dovere essere trasposte nella legislazione nazionale.</p> <p>9.14. La valutazione ai sensi della direttiva sulla VIA, dato che si occupa di progetti e non di piani e di programmi che fissano il quadro di riferimento per tali progetti, è generalmente svolta in uno stadio più avanzato dell'iter decisionale rispetto a quanto non avvenga ai sensi della direttiva 2001/42/CE. In alcuni Stati membri, tuttavia, possono verificarsi sovrapposizioni tra le due direttive in situazioni in cui il piano o il programma include l'autorizzazione del progetto.</p> <p>9.15. In tali casi, per evitare una duplicazione della valutazione, può essere auspicabile introdurre una procedura coordinata che comprenda sia gli aspetti della VIA che della VAS. Le disposizioni basilari della direttiva sulla VIA e della direttiva sulla VAS sono simili dato che tengono conto delle caratteristiche peculiari di un progetto, da una parte, e di un piano o di un programma dall'altra. Rispetto alla direttiva sulla VAS, la direttiva sulla VIA non prescrive la consultazione di altre autorità quando si effettua una verifica caso per caso (articolo 4, paragrafo 2), fissa disposizioni diverse in relazione alla comunicazione delle decisioni sulla selezione e non contiene disposizioni sulla qualità o sul monitoraggio.</p>	

NORMATIVA NAZIONALE	NOTE
<p>VAS - VIA</p> <p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale</p> <p><u>Art. 4.1.b.7) Contenuti ed obiettivi</u></p> <p>Le norme di cui alla parte seconda del presente decreto costituiscono attuazione:</p> <p>a).....</p> <p>b) della direttiva 85/337/CE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 e della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 recepita con il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento con i seguenti obiettivi:</p> <p>1).....</p> <p>7) introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di valutazione ambientale strategica;</p> <p>.....</p>	<p><i>Si prevede un coordinamento tra la VIA e la VAS, precisando che tutti gli elementi acquisiti in sede di VAS devono essere utilizzati in sede di VIA. Si rimanda, infine, una più puntuale integrazione tra le due procedure a futuri regolamenti appositi.</i></p>

NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA	note
<p>Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4 comma 1 L.R. 11 marzo 2005 n. 12)</p> <p><u>Art 1.Finalità</u> Art 1.3 Gli indirizzi forniscono... e disciplinano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... - il <i>raccordo</i> con le altre norme in materia di valutazione, la VIA e la Valutazione di incidenza <p><u>Art 7.0 Raccordo con le altre procedure (disposizioni)</u></p> <p>7.1 La VAS si applica a P/P per i quali l'obbligo risulta contemporaneamente dalle seguenti normative comunitarie: direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE;</p> <p>7.2 Per i P/P che interessano S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S., rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE si applicano le disposizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) in presenza di P/P soggetti a verifica di esclusione in sede di conferenza di verifica, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza; b) in presenza di P/P soggetti a VAS in sede di conferenza di valutazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza; <p>A tal fine il rapporto ambientale è corredato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza Allegato G del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e Allegato D – sezione piani della D.G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106, concernente l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/42/CEE.</p> <p>7.3 Per i P/P che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencato negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE ai sensi e per gli effetti della comma 3 dell'articolo 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), la verifica di esclusione dalla VIA per i progetti di cui all'articolo 1 comma 6 è effettuata dalla conferenza di valutazione, acquisiti gli elementi di verifica previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, del D.P.R. 12 aprile 1996, nonché il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta in materia di VIA. A tal fine il rapporto ambientale previsto è corredato dalla documentazione prevista dall'Allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996.</p> <p>7.4 La Giunta Regionale provvede a specificare le modalità attuative della VAS inerenti alle diverse tipologie di P/P, anche al fine di garantire il raccordo, l'ottimizzazione e la semplificazione dei procedimenti inerenti ai P/P per i quali anche altre direttive e regolamenti comunitari prevedono l'obbligo di valutazioni sotto il profilo ambientale.</p> <p>7.5 Per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, l'autorità competente per la VAS può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, nel rispetto dei tempi minimi previsti.</p>	<p><i>La VIC prevista è espressa in Conferenza di verifica o di valutazione della VAS.</i></p> <p><i>la verifica di esclusione dalla VIA è effettuata nell'ambito della conferenza di valutazione della VAS.</i></p> <p><i>Non viene disciplinato in caso dei progetti soggetti a procedura di VIA regionale.</i></p> <p><i>Rimando a DGR in cui definire raccordo, ottimizzazione e semplificazione</i></p> <p><i>Semplificazione della consultazione (da approfondire nel raccordo VAS-VIA)</i></p>

2.2 Rapporto tra VIC, Verifica di esclusione dalla VAS e VAS

2.2.1 Riferimento giuridico

Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi - punto 7.2

2.2.2 Ambito di applicazione

P/P che interessano S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S., rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE

- a. soggetti a verifica di esclusione dalla VAS
- b. soggetti a VAS

2.2.3 Modalità operativa - P/P soggetti a verifica di esclusione dalla VAS

Al fine dell'applicazione del punto 7.2, lettera a) degli Ind_gen si dispone quanto segue.

L'autorità procedente

- comunica all'autorità competente in materia di SIC e ZPS che intende procedere alla predisposizione di un p/p rientrante nella Verifica di esclusione dalla VAS, e che intende procedere in assonanza con il disposto del punto 7.2, lettera a) degli Ind_gen.
- individua l'autorità competente in materia di SIC e ZPS quale soggetto con competenza ambientale e lo rende partecipe del procedimento ;

In contraddittorio tra l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di SIC e ZPS viene esaminata la proposta di p/p, definita la documentazione necessaria, stabiliti tempi e modalità al fine di consentire all'autorità competente di formulare le sue valutazioni nella conferenza di verifica.

L'autorità competente in materia di SIC e ZPS esprime il parere obbligatorio e vincolante circa la valutazione di incidenza nella Conferenza di verifica, o comunque prima del provvedimento di esclusione.

2.2.4 Modalità operativa - P/P soggetti a VAS

Al fine dell'applicazione del punto 7.2, lettera b) degli Ind_gen si dispone quanto segue.

L'autorità procedente

- comunica all'autorità competente in materia di SIC e ZPS che intende procedere alla predisposizione di un p/p rientrante nella Valutazione ambientale - VAS, e che intende procedere in assonanza con il disposto del punto 7.2, lettera b) degli Ind_gen.
- individua l'autorità competente in materia di SIC e ZPS quale soggetto con competenza ambientale e lo rende partecipe del procedimento ;

In contraddittorio tra l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di SIC e ZPS viene esaminata la proposta p/p, definita la documentazione necessaria, stabiliti tempi e modalità al fine di consentire all'autorità competente di formulare le sue valutazioni nella conferenza di valutazione,

L'autorità competente in materia di SIC e ZPS esprime il parere obbligatorio e vincolante circa la valutazione di incidenza nella Conferenza di valutazione, o comunque prima dell'espressione del parere motivato.

In entrambi i casi il rapporto ambientale è corredato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza Allegato G del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e Allegato D – sezione piani della D.G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106, concernente l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/42/CEE.

2.3 Rapporto tra Verifica di esclusione dalla VIA e VAS

2.3.1 Riferimento giuridico

Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi - *punto 7.3*

2.3.2 Ambito di applicazione

P/P che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nell'Allegato II della direttiva 85/337/CEE come attuata con Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

2.3.3 Modalità operativa

Qualora, in sede di valutazione ambientale del p/p, l'Autorità procedente individui progetti soggetti a verifica di esclusione dalla VIA, previsti dal p/p, che per la loro natura, dimensione e localizzazione è opportuno che siano valutati in modo coordinato al fine di individuare gli impatti cumulativi, la Verifica di esclusione dalla VIA è effettuata in sede di VAS secondo le indicazioni che seguono.

L'autorità procedente comunica all'autorità competente in materia di VIA le categorie progettuali o i singoli progetti, previsti dal p/p e rientranti nell'ambito di applicazione della Verifica di esclusione dalla VIA, per i quali intende procedere alla verifica di esclusione in sede di conferenza di valutazione.

In contraddittorio tra l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di VIA viene esaminata la proposta, definita la documentazione necessaria, stabiliti tempi e modalità al fine di consentire all'autorità competente in materia di VIA di formulare le sue valutazioni nella conferenza di valutazione,

2.4 Il Raccordo tra VAS, VIA e VIC nella programmazione negoziata

Sono soprattutto i piani/programmi che costituiscono la cosiddetta "programmazione negoziata" a caratterizzarsi per la frequenza di situazioni di sovrapposizioni di procedimenti di valutazione ambientale che derivano da diverse normative comunitarie

L'organizzazione temporale delle modalità attuative degli interventi programmati determina il grado di sequenzialità o di concomitanza delle diverse procedure ambientali.

Limitando l'attenzione al raccordo tra le procedure di VAS, di VIA e di VIC è possibile schematizzare due possibili modelli di raccordo procedurale di riferimento, sequenziale o coordinato.

In entrambi i modelli il processo di VAS valuta, a scala di medio dettaglio e con riferimento ad un contesto generalmente sovracomunale, le ricadute ambientali della variante di piano, nonché la coerenza con le previsioni del sistema della pianificazione in essere, interna ed esterna al comune sede dell'intervento. Deve pertanto logicamente precedere la valutazione particolareggiata dell'impatto ambientale del progetto che deve essere effettuata a scala di dettaglio.

Il modello sequenziale trova applicazione ad esempio nel caso in cui un accordo di programma venga attuato attraverso piani/programmi da assoggettare a procedimento di VIA/verifica di esclusione. Tale modello è di potenziale maggiore efficacia in quanto la procedura di Verifica/VAS applicata alla variante di piano determina i criteri di attenzione ambientale, paesaggistica e di qualità edilizia per la predisposizione del progetto definitivo da sottoporre a VIA. La procedura di VIA andrà, in via preliminare e prioritaria, a verificare la corrispondenza del progetto ai suddetti criteri.

Il modello coordinato scaturisce dalla necessità di procedere ad una valutazione integrata e concomitante del progetto dell'intervento e della variante urbanistica da esso generata.

Tale modello risulta di maggiore complessità organizzativa in quanto richiede necessariamente un confronto continuo tra le Autorità competenti per la VAS, la VIC e la VIA finalizzato alla ricerca di sinergie ed alla definizione di valutazioni coerenti.

Pur nell'autonomia dei procedimenti di VAS, di VIC e di VIA, che devono assicurare la rispettiva riconoscibilità formale e valorizzare le specifiche peculiarità, è comunque opportuno prevedere cronoprogrammi di approvazione del piano o programma che prevedano la conclusione dei procedimenti di valutazione ambientale prima della sua formalizzazione/adozione, al fine di dare all'Accordo di programma contenuti certi, non subordinati all'esito di procedimenti non ancora conclusi.

Se da un lato il procedimento della Valutazione di incidenza è più facilmente integrabile sia nella VIA che nella VAS, più complesso è il coordinamento dei procedimenti di VAS e di VIA, soprattutto quando le Autorità procedenti e le Autorità competenti per la VIA e per la VAS appartengono a Enti e livelli istituzionali diversi. Per tale motivo il modello coordinato proposto al punto seguente viene, in via sperimentale, proposto per procedimenti promossi dalla Regione Lombardia. Esso può costituire comunque un utile riferimento anche per altre forme di programmazione negoziata, per le quali sono opportuni ulteriori approfondimenti sperimentali.

2.5 Procedimento coordinato VAS/ VIA/VIC

Il procedimento concertato scaturisce dalla necessità di procedere ad una applicazione delle direttive in materia di VAS, VIC e VIA in modo coordinato assumendo in tal modo le indicazioni previste dall'articolo 11, comma 2 della direttiva 2001/42/CE, laddove è previsto che : *“per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione”*.

Tale procedimento, come anticipato al precedente punto 2.4, per la sua particolare complessità e innovazione è da ritenersi un modello sperimentale riferito unicamente a procedimenti attivati dalla Regione Lombardia, e in particolare a procedimenti di Accordi di Programma promossi dalla Regione. (riferimento allegato 1 I)

2.5.1 Riferimento giuridico

Valutazione ambientale - VAS

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
Art 11 Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria
- Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi - *punto 7.4*
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

Valutazione di Incidenza – VIC

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche le zone di protezione speciale (ZPS)
- Deliberazione Gr 8 agosto 2003, n. 7/14106 - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria a sensi della direttiva 91/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7 – Obiettivo 9.5.76.2
- Deliberazione Gr 18 luglio 2007, n. 8/5119 - Rete natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori.

Valutazione di impatto ambientale – VIA

- Direttiva 85/337/CE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- [Legge regionale 3 settembre 1999, n. 20](#) -Norme in materia di impatto ambientale
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

2.5.2 Ambito di applicazione

Il procedimento coordinato si applica a livello regionale a p/p-e progetti ricadenti nell'ambito di applicazione delle direttive VAS-VIC e VIA

2.5.3 Soggetti interessati

.1 *Elenco dei soggetti*

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- l'autorità competente per la VIC;
- l'autorità competente per la VIA;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- gli enti territoriali interessati;
- il pubblico.

.2 *Autorità procedente*

La Direzione della Giunta regionale incaricata del procedimento principale o individuata con specifico provvedimento dalla Giunta medesima.

.3 *Autorità competente per la valutazione*

Sono competenti in materia di VAS, di VIC e di VIA le strutture della Giunta regionale incaricate.

.4 *Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati*

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette (VAS);
 - Direzione regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni confinanti;
 - Autorità di Bacino;
 - Enti Gestori aree protette (VIA);
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

.5 *Il pubblico*

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

2.5.4 Modalità di Consultazione, Comunicazione e Informazione

.1 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Valutazione.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata ad individuare gli elementi di valutazione.

Contestualmente alla messa a disposizione può essere convocata una Conferenza intermedia al fine di presentare il Rapporto Ambientale, lo Studio per la valutazione di incidenza e lo studio di impatto ambientale.

Tale conferenza tiene luogo della Conferenza di Concertazione prevista dalla Deliberazione Gr 27 novembre 1988, n. 6/39975.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

.2 Comunicazione e Informazione

L'autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti

per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

per la VIA, provvede:

- al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati,
- alla diffusione di un annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo stampa
- all'eventuale svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico.

.3 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di P/P e del rapporto ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

2.5.5 Valutazione coordinata

.0 *Le fasi del procedimento coordinato*

VAS, VIC e VIA sono effettuate in modo coordinato secondo le rispettive indicazioni:

- per la VAS indicate al punto 5.0 degli Ind_gen, coerenziate col disposto del decreto legislativo 152/2006;
- per la VIC indicate dalla Deliberazione Gr 8 agosto 2003, n. 7/14106 integrata dalla DGR 18 luglio 2007, n. 8/5119;
- per la VIA indicate dalla [Legge regionale 3 settembre 1999, n. 20](#) -Norme in materia di impatto ambientale, coerenziate col disposto del decreto legislativo 152/2006.

Il procedimento coordinato si articola in:

1. avviso di avvio del procedimento coordinato VAS-VIC-VIA;
2. definizione ed assunzione dello schema metodologico integrato;
3. individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
4. elaborazione e redazione del p/p, del progetto e dei relativi studi di valutazione;
5. messa a disposizione del pubblico del Rapporto ambientale e dello Studio per la valutazione di incidenza, deposito dello Studio di Impatto ambientale e richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale;
6. convocazione conferenza di valutazione;
7. formulazione parere motivato circa la Valutazione ambientale del p/p;
8. emanazione del Giudizio di compatibilità ambientale sul progetto.
9. adozione e approvazione del Piano o Programma ed espressione del Parere motivato finale, comprensivo della Valutazione di incidenza.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica possono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

.1 *Avviso di avvio del procedimento coordinato VAS-VIC-VIA*

Il procedimento coordinato VAS-VIC-VIA è avviato dall'autorità procedente mediante pubblicazione di avviso di avvio del procedimento sul sito Web (**fac simile E**)

.2 *Definizione ed assunzione dello schema metodologico integrato*

L'autorità procedente e le autorità competenti in materia di valutazione predispongono uno schema metodologico circa il percorso da effettuare assumendo le indicazioni derivanti dalle singole fonti normative e ricercando sinergie e modalità procedurali efficaci. (**schema X1**)

.3 *Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione*

L'Autorità procedente di concerto con le autorità competenti in materia di valutazione, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
- la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.

.4 *Elaborazione e redazione del p/p, del progetto e dei relativi studi di valutazione (schema X2)*

Rapporto ambientale, studio di incidenza e studio di impatto ambientale dovranno essere elaborati secondo le indicazioni delle singole disposizioni normative.

Al fine di evitare duplicazioni la redazione di tali strumenti dovrà avvenire in stretto raccordo e si dovrà porre attenzione:

- ad impostare ed effettuare analisi, stime e valutazione anche a scala differenti;
- ad individuare misure di mitigazioni e compensazione adeguate;
- a progettare un sistema di monitoraggio integrato.

.5 Messa a disposizione del pubblico (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica sul web la proposta di P/P, il Rapporto Ambientale lo Studio per la valutazione di incidenza e la sintesi non tecnica.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione mediante pubblicazione sul web e lo comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati.

Il progetto, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica unitamente alla domanda è inoltrata all'autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs 152/2006 al fine delle osservazioni del pubblico da presentare entro 45 giorni e ai fini dell'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale

.6 Convocazione conferenza di valutazione

L'Autorità procedente, di concerto con le autorità competenti in materia di valutazione, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati il p/p e il progetto al fine dell'espressione del loro parere.

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto .3

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, una prima introduttiva e una seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di:

- determinare l'ambito di influenza del p/p, la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).;
- l'integrazione dello Studio per la valutazione di incidenza nel rapporto ambientale (allegato D – Sezioni piani – DGR n. 7/14106/2003;
- assumere le indicazioni circa il contenuto dello SIA.

La conferenza di valutazione finale è convocata per esaminare:

- la proposta di Rapporto Ambientale integrato con lo Studio per la valutazione di incidenza;
- lo studio di impatto ambientale integrato con lo Studio per la valutazione di incidenza e concertazione del pareri degli enti territorialmente interessati.

Contestualmente alla messa a disposizione può essere convocata una Conferenza intermedia al fine di presentare il Rapporto Ambientale, lo Studio per la valutazione di incidenza e lo studio di impatto ambientale.

Tale conferenza tiene luogo della Conferenza di Concertazione prevista dalla Deliberazione Gr 27 novembre 1988, n. 6/39975.

La documentazione è messa a disposizione ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale prima della conferenza.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

.7 Formulazione parere motivato circa la Valutazione ambientale del p/p (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali per la VAS, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di P/P e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato comprensivo della Valutazione di incidenza, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del P/P.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del P/P valutato.

.8 Emanazione del Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

Conclusa la Conferenza di Valutazione l'iter del procedimento di Valutazione di impatto ambientale del progetto prosegue autonomamente fino all'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale.

E' comunque opportuno, soprattutto nel caso della programmazione negoziata, che la suddetta emanazione avvenga contemporaneamente alla formulazione del parere motivato e comunque prima del deposito dell'ipotesi di Accordo di Programma. Questo al fine di dare all'accordo di programma contenuti certi, non subordinati all'esito finale del procedimento di VIA.

.9 Adozione e approvazione del Piano o programma ed espressione del Parere ambientale motivato finale, comprensivo della Valutazione di incidenza.

L'iter di adozione/approvazione del Piano o Programma prosegue secondo le modalità già descritte negli allegati di riferimento e senza interferenze col procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto.